

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

15 Giugno 2020

Alle aziende associate

**IDENTITA' "SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI"
IN TEMPO DI COVID-19
ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Gent.li Associati,

L'emergenza coronavirus e le misure che ne sono derivate come interventi di sostegno alle varie categorie economiche, hanno riportato in primo piano la tematica connessa all'adeguata qualificazione delle professioni con albi professionali ed ordini propri. La Commissione Europea, già con la raccomandazione n.361 del 6 maggio 2003, con l'obiettivo di "limitare l'abuso delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario", ha introdotto una definizione di impresa come "entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica", ciò non è bastato a garantire ai professionisti un pieno riconoscimento tra i soggetti potenzialmente destinatari di svariate misure agevolative, tanto nazionali quanto territoriali.

La problematica, evidenziata da ordini e associazioni di rappresentanza del mondo delle professioni, è ulteriormente peggiorata con la recente adozione di alcuni importanti provvedimenti di contrasto all'emergenza economica causata dal coronavirus.

L'esclusione dei "professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" dal "contributo a fondo perduto", introdotto con l'articolo 25 del decreto "Rilancio", come altre misure, regionali o locali, hanno adottato il medesimo comportamento, nei confronti dei professionisti escludendoli da coloro che potessero accedere ai benefici messi in atto. Nel caso del citato articolo 25 del D.L. n.34/2020, che introduce un contributo a fondo perduto "a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa", al secondo comma, viene esplicitamente sancita l'esclusione dei "professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria".

In altri casi, è la mancata iscrizione al Registro Imprese ad escludere le professioni. In altre casistiche, ad escludere i professionisti dall'accesso a determinate agevolazioni o contributi è l'esclusione dalla platea dei beneficiari, indentificati tramite codici ATECO, dei codici ATECO riservati all'esercizio di attività professionali. Da ultimo, più incerta appare la possibilità di considerare i professionisti tra i destinatari di avvisi pubblici genericamente destinati alle imprese.

La veste societaria delle STP (Società Tra Professionisti), che possono essere costituite esclusivamente per esercizio di attività professionali, sin dalla prime costituzioni avvenute, sono state spesso oggetto di interrogativi sul come fosse da inquadrarsi fiscalmente il reddito da loro prodotto.

In tempi di coronavirus, ha giocato a favore dell'inquadramento delle STP, tra i beneficiari di interventi d'aiuto o di misure di finanza agevolata, il fatto essendo costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile con l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Nel caso specifico del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25, del decreto "Rilancio", i singoli soci professionisti sono certamente esclusi dal beneficio poiché "sono persone, non sono imprese", e a essi è applicabile la citata causa d'esclusione operante in riferimento "ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria", tale esclusione non vale per le STP.

A rafforzare tale inclusione e l'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n.15/E del 13 giugno scorso, che riconosce il reddito prodotto dalle STP come reddito d'impresa. Infatti, stando al dato letterale della norma, nulla parrebbe escludere le STP, sussistendone tutti i requisiti, accedere al contributo in parola.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

